




CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



22/225/CR05/C4

**ORDINE DEL GIORNO SULLE CRITICITÀ ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 8
COMMA 9 DEL DL 68/2022, IN MATERIA DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE
DI SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI**

Punto 05) O.d.g. Conferenza Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'ANCI ,

- **Visto** il decreto-legge n. 68/2022, convertito con Legge 5 agosto 2022, n. 108, recante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*”, in particolare l’articolo 8, comma 9, il quale prevede che le aziende esercenti i servizi TPL e quelle che gestiscono le infrastrutture dedicate trasmettano all’Osservatorio TPL, con cadenza trimestrale, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati e le date di prevista effettuazione dell’attività manutentiva;
- **Visto** il medesimo comma 9, che ha altresì previsto un obbligo, a carico degli enti concedenti o affidanti, di sostituirsi all’azienda inadempiente nell’effettuazione degli interventi manutentivi, applicando nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro;
- **Visto** l’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 50/2019, che pone in capo ad unico soggetto, l’ANSFISA, del potere sanzionatorio nei confronti delle aziende esercenti i servizi di trasporto e delle aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, nonché delle relative competenze ispettive e sanzionatorie;
- **Considerato** che le Regioni e PA hanno segnalato le criticità di natura sia economica che operativa derivanti da questa disposizione, visto che non rientra tra le competenze dell’ente affidante la gestione, anche solo in una fase straordinaria, della manutenzione di beni funzionali all’esercizio dei servizi nelle more di un nuovo affidamento.
- **Considerato che la norma, quindi, ha posto** in capo agli enti concedenti o affidanti un potere sostitutivo che non sarebbero in grado di esercitare, non disponendo né di risorse adeguate né di strutture tecniche alle quali attribuire nuove competenze, oltre a porre concreti problemi operativi che potrebbero portare a contenziosi (es. in caso di accesso al sito con infrastrutture di proprietà privata);
- **Ritenuto che** tali fattori non garantirebbero il raggiungimento dello scopo che la norma si prefigge, cioè garantire la continuità e regolarità del servizio in caso di omessa manutenzione;

- **Ritenuto opportuno evitare la duplicazione del potere sanzionatorio nei confronti delle aziende e preservare le competenze ispettive e sanzionatorie in capo all'ANSFISA, ai sensi del citato d. lgs. n. 50/2019;**
- **Considerato che sulla disposizione in parola, inserita in sede di conversione del citato decreto-legge, la Conferenza delle Regioni e Province autonome non ha potuto esprimere un parere;**

CHIEDONO AL GOVERNO DI:

procedere con urgenza alla modifica dell'articolo 8, comma 9, del decreto-legge n. 68/2022, eliminando il secondo e terzo periodo, che pongono in capo agli enti affidanti o concedenti, in caso di mancata o ritardata effettuazione delle manutenzioni, l'obbligo di sostituirsi all'azienda affidataria inadempiente e di irrogare sanzioni

OVVERO, IN SUBORDINE

di sostituire il terzo periodo con l'obbligo, in capo agli enti affidanti o concedenti, di informare l'ANSFISA, dei casi di mancata o ritardata effettuazione delle manutenzioni, che procederà in base alle sue competenze e poteri sanzionatori.

Roma, 21 dicembre 2022

